

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E DELLA VALLE D'AOSTA

Procedimento 12/2023

promosso contro

- **ARTUSIO CLAYTON**, tessera n. 877864 presso la soc. La Bocciofila Albese del Comitato Regionale Piemonte;
- **PATERNA Gaetano**, tessera n. 861276 presso la soc. Bocciofila Rapallese M. Gandolfi del Comitato Regionale Liguria;
- **BIANCHI Devid**, tessera n. 845004 presso la soc. Bocciofila Rapallese M. Gandolfi del Comitato Regionale Liguria;

PREMESSO CHE

- in data 27.06.2023 è pervenuta al Giudice Sportivo Nazionale ed allo scrivente la denuncia del Presidente del Comitato Regione Liguria, Andrea Vincenzo Dagnino, concernente alcuni fatti occorsi il giorno 25.06.2023 nel Comune di Busalla (Ge) nell'ambito del 2° memorial "Edo Bricola", gara a coppie disputata nel circolo ricreativo Pinan S.D.;
- il Giudice Sportivo Nazionale, letta la denuncia, con comunicazione del 13.07.2023 ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore dello scrivente;
- nella denuncia è stato segnalato che il giocatore iscritto alla manifestazione, sedicente Paterna Gaetano, ha dichiarato al Direttore di Gara di non possedere alcun documento di riconoscimento e, nonostante ciò, egli è stato autorizzato a giocare;
- al termine della manifestazione il suddetto giocatore è stato premiato per il risultato sportivo conseguito sul campo e fotografato. L'immagine (della premiazione) è stata pubblicata sul sito federale e visionata da plurimi tesserati del Comitato ligure; costoro hanno riferito al Presidente del Comitato Regionale Liguria (denunciante) che il soggetto fotografato non risulta essere la persona dichiarata (Paterna Gaetano) bensì il sig. ARTUSIO CLAYTON, tesserato per la Ass. D. La Bocciofila Albese del Comitato Provinciale di Cuneo;
- il Presidente del Comitato Liguria, mediante ulteriori accertamenti, ha riscontrato la detta circostanza, precisando che ARTUSIO CLAYTON non avrebbe potuto disputare la gara in esame, essendo quest'ultima caratterizzata dal vincolo di società e riservata a giocatori della Delegazione di Genova (mentre Clayton appartiene al Comitato di Cuneo);
- che il sig. BIANCHI Devid, compagno di squadra del sedicente atleta, non poteva non conoscere la falsità perpetrata e tantomeno il PATERNA Gaetano, il quale si era



iscritto personalmente alla gara senza poi parteciparvi, consentendo, al contrario, che Artusio Clayton giocasse al suo posto;

RITENUTO

- che la fattispecie in esame sia sussumibile nelle ipotesi di cui all'art. 60 lett. e) ed m) del Regolamento di Giustizia Sportiva che sanzionano rispettivamente le condotte poste in *“violazione del principio della lealtà e correttezza sportiva”* ed i *“fatti, comportamenti, azioni influenti sulla regolarità delle gare”*;
- che tutti i tesserati epigrafati hanno realizzato le infrazioni in esame;
- che la gravità dei fatti impone l'applicazione delle sanzioni nella loro estensione massima (due mesi per ciascuna infrazione);

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, il Giudice Sportivo

P.Q.M.

- applica al sig. **ARTUSIO CLAYTON**, tessera n. **877864** la sanzione della SQUALIFICA DI QUATTRO MESI;
- applica al sig. **PATERNA Gaetano**, tessera n. **861276** la sanzione della SQUALIFICA DI QUATTRO MESI;
- applica al sig. **BIANCHI Devid**, tessera n. **845004** la sanzione della SQUALIFICA DI QUATTRO MESI;

Si ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 27.07.2023

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Federico Freni

